

**Ma per l'art. 66
della Costituzione
le Camere
hanno potere
di giudizio**

Stefano Ceccanti - pagina 24

Cosa dice la Carta. Secondo l'art. 66 della Costituzione ciascuna Camera giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti

Ma le Camere hanno potere di giudizio

AUTONOMIA DI DECISIONE

Se il Parlamento ha il potere di giudicare, non ci può essere mai nessun automatismo, nessuna presa d'atto passiva, che è esclusa da quel verbo

di **Stefano Ceccanti**

Ho la sensazione che dietro ai dibattiti relativi al voto del Senato sul caso Minzolini ci sia una sorta di capovolgimento logico.

Non si tratta affatto di interpretare la Costituzione, e in specifico l'articolo 66, alla luce della recente legge Severino (più esattamente del decreto Severino), ma esattamente il contrario. È la legge Severino che va interpretata alla luce della Costituzione. A me, per inciso, sembra una legge ben difendibile, sempre che la si interpreti rigorosamente così. Partendo dal 66 ci si imbatte in un verbo decisivo: ciascuna Camera «giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di inleggibilità e di incompatibilità». Se la Camera giudica, volere o volare, non ci può essere mai nessun automatismo, nessun atto meramente dichiarativo, nessuna presa d'atto passiva, che è radicalmente esclusa da quel verbo. Certamente il potere giudiziario decide sulla sentenza senza che il Parlamento possa entrarvi. Al tempo stesso, però, sulle conseguenze relative alla rappresentanza, ciascun parlamentare, da giudice, ha il diritto-dovere di farsi una propria opinione e di votare in coerenza con essa. Decisamente meglio a voto palese, come è avvenuto, per assumere chiaramente una responsabilità, ma comunque senza disciplina di gruppo o, qualora il gruppo decida di dare un'indicazione, a prescindere da essa.

Ovviamente, trattandosi di una condanna definitiva, e di una legge dello Stato che vi collega determinate conseguenze, dovranno esservi motivi ben fondati nel caso singolo per discostarsi nel giudizio dalla conseguenza della decadenza ed anche per questo è opportuno il voto palese. Non si potrebbero ad esempio sostenere credibilmente motivazioni meramente politiche, come quelle ascoltate sul caso Berlusconi, secondo cui un leader della maggioranza non sarebbe stato a priori revocabile. Questo sarebbe surrettiziamente un

quarto grado di giudizio, pur non interferendo sulla sentenza da cui trae origine.

Né si potrebbe risolvere la questione in modo ipocrita perdendo tempo, rivolgendosi alla Corte costituzionale, come fu proposto sempre nel caso Berlusconi: se il Parlamento avesse dei dubbi di tale natura dovrebbe modificare subito la legge, assumendosi la propria responsabilità, non scaricandola sulla Corte. Posti questi limiti ci si deve quindi muovere dentro l'attuale articolo 66. Il termine «giudicare» fu scelto proprio per il suo senso forte di apprezzamento da parte delle Camere rispetto ad altri termini più deboli come «verificare». In questo senso andò l'intervento di Giovanni Leone il 19 settembre 1946: «Dal punto di vista giuridico, il verificare è una delle fasi dell'attività giurisdizionale. Tale fase è anteriore all'altra in cui si emette il giudizio sulle eventuali contestazioni». Secondo il suo avviso, quindi, il verificare ed il giudicare non sono che due momenti di un'unica funzione. In ogni modo, per l'esattezza della espressione, ritiene più opportuna e comprensiva la parola «giudicare». Ancora più estremo fu nella stessa seduta Umberto Terracini: «La Camera ha una sovranità che non tollera neppure nelle cose di minore importanza una qualsiasi limitazione. Potrà trattarsi di una posizione di carattere simbolico; tuttavia essa significa che ogni intromissione, sia pure della magistratura, è da evitarsi. Attraverso la Giunta delle elezioni, è ancora la massa degli elettori che giudica la propria azione; quindi è proprio il principio della sovranità popolare che si afferma nuovamente nella verifica dei poteri». Da notare le parole «sia pure della magistratura».

A me sembra che in questo caso specifico oggi discusso, quello dell'ex direttore del Tg1 Minzolini, al di là di come hanno poi legittimamente votato i singoli senatori, si siano confrontati argomenti coerenti col verbo «giudica»: le possibili anomalie sull'entità della pena, le difformità dei giudizi civile e penale, la discussa composizione dei collegi di appello e in Cassazione.

Non mi sfugge però che da vari anni queste garanzie plurisecolari dei parlamentari nelle democrazie liberali sono sotto attacco, spesso anche per un cattivo uso che se ne era fatto, come per la vecchia autorizzazione a procedere, soppressa nel 1993. Vi è il sospetto che possa prevalere una logica di casta, di protezio-

ne reciproca. Tuttavia finché l'articolo 66 è vigente non ha senso chiedere ai parlamentari che giudichino «a furor di popolo» sulla base di percezioni generali dell'opinione pubblica, sui possibili svantaggi elettorali che ne seguirebbero, a prescindere dalle caratteristiche del caso concreto su cui devono votare. Con questo criterio, ad esempio, il Senato avrebbe dovuto votare a favore di una richiesta di carcerazione preventiva del senatore Azzollini da parte della procura di Trani, radicalmente smantellata dalla Cassazione qualche settimana dopo.

Nulla osta, invece, *pro futuro*, a ragionare di possibili revisioni costituzionali che vengano perseguite *cum grano salis*, ossia nel rispetto del principio di separazione e di equilibrio tra i poteri. Per inciso l'articolo 66 è da anni oggetto di ipotesi di revisione sulla convalida degli eletti introducendo un possibile ricorso alla Corte, in modo da evitare che la maggioranza pro tempore possa decidere a proprio favore o rinviare sine die decisioni sgradite. Per tornare alla tipologia qui in questione, di sanzioni nei confronti di parlamentari, se l'autodichia deve essere limitata a favore di un organo terzo, la Corte costituzionale o, forse meglio, una Corte di Giustizia creata ad hoc, ciò non può valere solo per il potere politico, ma nel caso anche per il potere giudiziario. Con quale logica, infatti, si sottrarrebbe questo potere alle Camere e si manterrebbe al Consiglio Superiore della Magistratura? Un conto è infatti rompere l'autoreferenzialità di un potere, un altro invece assumere un'impostazione ideologica secondo la quale solo il potere politico sarebbe al di sotto di ogni sospetto mentre quello giudiziario sarebbe al di sopra. Questo sarebbe invece populismo giudiziario che sarebbe in contraddizione coi principi della nostra Costituzione e, peraltro, non solo della nostra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

